

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1881 DEL 18/11/2022

OGGETTO

CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “CIPA - CENTRO ITALIANO DI PSICOLOGIA ANALITICA” – SEDE LEGALE DI ROMA - PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1818/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Centro Italiano di Psicologia Analitica CIPA - con sede legale in Roma, Via Savoia n. 23, ha chiesto, con nota agli atti, la stipula di una Convenzione per lo svolgimento del tirocinio di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 35 della legge 56/89.

In proposito si prende atto che:

- l’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

- l’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

- la titolarità della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia quale Scuola di psicoterapia “Centro Italiano di Psicologia Analitica CIPA” ai sensi dell’articolo 3 della L. 56/89, è stata riconosciuta dal MIUR con Decreto Ministeriale del 29.01.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 per le sedi di Milano e Roma secondo quanto previsto dalla legge 18.02.1989 e con decreto 19.07.2010, pubblicato sulla G.U. del 06.08.2010 n. 182 per il riconoscimento della sede di Catania.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la sottoscrizione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Centro Italiano Psicologia Analitica CIPA” - per tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare "UOS Formazione" di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)**

TRA

La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "CIPA – Centro Italiano di Psicologia Analitica" con sede legale in Roma, Via Savoia n. 23, Cod. Fiscale 97043580584, di seguito denominata Scuola rappresentata da Ancona Pasqualino nato a Siracusa il 31/12/1954, in qualità di Presidente del CIPA e Direttore dei Corsi di specializzazione in psicoterapia,

E

L'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Soggetto Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE:

- L'art. 8, comma 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia CIPA, è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica (MIUR), ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, con Decreto Ministeriale del 29/01/2001, G.U. n. 41 del 19/02/2001 per le sedi di Milano e Roma e con decreto 19.07.2010, pubblicato sulla G.U. n. 182 del 06.08.2010 per il riconoscimento della sede di Catania;
- Il Soggetto Ospitante si dichiara interessato alla stipula della convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti, in base alla disponibilità del Soggetto Ospitante, nel numero massimo di n. 2 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili di Struttura/Dipartimento/Unità Operativa.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor medico o psicologo abilitato alla psicoterapia, designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

1. Il nominativo del tirocinante;
2. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
3. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
4. Le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
5. Gli estremi identificativi delle polizze assicurative contro i rischi di infortunio sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi, di cui al successivo art. 6.

Art. 4

E' compito della Scuola verificare che prima dell'inizio del tirocinio gli studenti siano in possesso di un attestato di frequenza al corso base (generale) di 4 (quattro) ore sulla sicurezza dei lavoratori ed abbiano preso visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" (www.aulss8.veneto.it):

1. Codice di comportamento;
2. Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
3. Regolamento sulla privacy;
4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
5. CCNL di settore e Regolamenti interni Aziendali, tra cui il Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Art. 5

Durante lo svolgimento della formazione pratica il frequentante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, compresa la normativa in materia di contenimento dell'epidemia da COVID – 19;
3. mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge sulla privacy n. 86/2003 e sue s.m.i.

5. attestare la presenza con le modalità stabilite dal Soggetto Ospitante.

Art.6

La Scuola assicura i frequentanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del tirocinio aziendale, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della pratica, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dalla Scuola) ed la Scuola.

Art.7

La presente convenzione entra in vigore al momento dell'ultima sottoscrizione e ha durata triennale, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione salvo preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con A.R.

Art.8

La presente convenzione sarà registrata, in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla registrazione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie sono a carico della parte che la richiede e, nel caso specifico, del Soggetto Promotore.

Art. 9

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990.

Per l'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica"

Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per la SCUOLA

Il Legale Rappresentante
Dott. Pasqualino Ancona